

**SERVIZI TECNICI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
LIVELLI PROGETTUALI E AFFIDAMENTO**

**LE NOVITA' NEL NUOVO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

LE NORME DI RIFERIMENTO nello Schema di Regolamento di Attuazione

PARTE II

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AI LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO II: PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I	Progettazione, artt. 14 - 43
Sezione I	Disposizioni generali, artt. 15 - 16
Sezione II	Progetto preliminare, artt. 17 - 23
Sezione III	Progetto definitivo, artt. 24 - 32
Sezione IV	Progetto esecutivo, artt. 33 - 43
CAPO II	Verifica del progetto, artt. 44 - 59

PARTE III

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

Titolo I	Disposizioni generali, artt. 252 - 260
Titolo II	Affidamento dei servizi, artt. 261 - 267
Titolo III	Garanzie, artt. 268 - 270

1) Regolamentazione
Studi di Fattibilità
e D.P.P.

2) Progettazione
e qualificazione

3) Maggiore dettaglio
Livelli Progettuali

4) Individuazione
DUE SOGLIE
di servizi tecnici

5) determinazione
base d'asta
con facoltà utilizzo tariffa

6) R.T.: Definizione
quota massima
requisiti del mandatario

7) Offerta: % massima
ribasso prezzo / tempo
da definirsi nel bando

**Novità del
regolamento**

8) Dimezzamento
percentuali
requisiti speciali

7.b) servizi pregressi
nell'offerta tecnica

9) Disciplina servizi
sotto i 100mila euro


8.a) organico medio annuo
consulenti su base annua
senza rapporto esclusivo

9 a) affidamento diretto
servizi tecnici sotto
i 20mila euro

10) Disciplina servizi
di verifica

11) Progettazione
ed esecuzione

1) Studi di Fattibilità art. 14, Regolamento



1) Studi di Fattibilità art. 14, Regolamento

Studio preliminare

Individua il quadro dei bisogni e delle esigenze
(Art. 11, co. 1, Schema di regolamento)
(Art. 11, co. 1, D.P.R. 554/19999)

Studio di fattibilità

Individua i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni
(art. 128, co. 2, Codice)
(Art. 11, co. 3, Schema di regolamento)
(Art. 11, co. 2, D.P.R. 554/19999)

Programma Triennale

Indica un ordine di priorità
(Art. 128, co. 3, Codice)

Progettazione preliminare

Lavori > 1 milione di euro
(Art. 128, co. 6, Codice)

Studio di fattibilità

Lavori < 1 milione di euro
(Art. 128, co. 6, Codice)

Elenco Annuale

da approvare insieme al Bilancio Preventivo
(Art. 128, co. 9, Codice)

1) Studi di Fattibilità ART. 14, Regolamento

1) Relazione Illustrativa generale

- Inquadramento territoriale e socio-economico
- Verifica ricorso al PPP
- Analisi domanda / offerta attuale
- Analisi soluzioni alternative progettuali
- Studio di impatto ambientale

2) Relazione Tecnica

- Caratteristiche funzionali e tecniche
- Requisiti opera da progettare
- Analisi tecniche costruttive
- Cronoprogramma
- **Stima sommaria dell'intervento**
- **Indicazione categorie (OG – OS) e relativi importi**

3) Elaborati progettuali

Stabiliti dal RUP ex art. 21, schema regolamento

4) Elaborato Tecnico - economico

**FATTIBILITÀ FINANZIARIA, ECONOMICA, SOCIALE ...
P.P.P.**

1) D.P.P. ART. 15, Regolamento

Comma 5 – competenza RUP

precisazioni di natura procedurale:


- a) la **tipologia di contratto** individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una **procedura** aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il **contratto** sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il **criterio di aggiudicazione** al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Comma 6 - Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:

- i) delle **fasi di progettazione** da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei **livelli di progettazione** e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei **LIMITI FINANZIARI** da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) dei possibili **sistemi di realizzazione** da impiegare.


2) Progettazione e Qualificazione

ART. 107, SCHEMA DI REGOLAMENTO Categorie di opere generali e specializzate (art. 72, D.P.R. 554/1999)




Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di **opere generali** ovvero ad una o più categorie di **opere specializzate**

Ai sensi dell'art. 37, co. 11, del Codice, si considerano **strutture, impianti e opere speciali**, le opere, generali e specializzate, se di importo singolarmente superiore al **dieci per cento** dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a **150.000 euro**, corrispondenti alle categorie individuate con l'acronimo **OG** o **OS**.



2) Progettazione e Qualificazione

CATEGORIE DEI LAVORI



2) Progettazione e Qualificazione

ART. 53, comma 2, SCHEMA DI REGOLAMENTO

Verifica della documentazione

f)-9. Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la **categoria prevalente**, le **categorie scorporabili** e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'art. 37, comma 11, del Codice.

ART. 32, co. 7, SCHEMA DI REGOLAMENTO

Computo metrico ... nel progetto definitivo

(Art. 34, DPR 554/1999, 5, co. 1, DM 145/2000)

Le varie **voci di lavoro** del computo metrico estimativo vanno **aggregate** secondo le rispettive **categorie** di appartenenza, **generali** e **specializzate**, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare:

- a) La categoria prevalente
- b) Le categorie scorporabili > il 10% dell'importo totale dei lavori ovvero > 150mila euro e subappaltabili a scelta del concorrente
- c) Le S.I.O.S. (ART. 37, CO. 11, Codice)
- d) Le S.I.O.S. > il 15%.

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, **VERIFICATO** ex art. 53, co. 2, lett. f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

2) Progettazione e Qualificazione

Deliberazione Autorità n. 76 del 19 ottobre 2006

Ai fini della corretta individuazione della categoria di lavori e della relativa classifica, IL PROGETTISTA DEVE TENERE CONTO DELLE LAVORAZIONI espressamente previste nel capitolato speciale di appalto, ovviamente SULLA BASE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI.

Autorità Pareri n. 197/2008, n. 74/2008, n. 9 del 29/01/2009

la corretta individuazione delle categorie di cui si compone l'appalto e delle relative classifiche, che la S.A. riporta nel bando di gara, rientra nelle SPECIFICHE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL PROGETTISTA, previa valutazione degli elaborati di progetto dallo stesso redatti.

Autorità di Vigilanza

Parere n. 9 del 29/01/2009

Si richiama, pertanto, la S.A. ad una maggiore attenzione nell'attività di verifica degli elaborati progettuali posti a gara e, più in particolare, in quella di **controllo** della corretta individuazione da parte del progettista delle **categorie** di qualificazione e delle relative classifiche, le quali, se determinate in maniera arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto riportate nel bando di gara vanno ad incidere sulla partecipazione alla procedura selettiva con effetti distorsivi della concorrenza.

3) Maggiore dettaglio Livelli Progettuali

PROGETTO PRELIMINARE	
D.P.R. 554/1999 Articoli 18 - 24	Schema di regolamento Articoli 17 - 23
<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Relazione illustrativa</i>
<i>Relazione tecnica</i>	<i>Relazione tecnica</i>
<i>Studio di prefattibilità ambientale</i>	<i>Studio di prefattibilità ambientale</i>
<i>Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari</i>	Caratterizzazione del territorio: Studi di contesto, accertamenti e indagini preliminari (storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, interferenze)
<i>Planimetria generale e schemi grafici</i>	<i>Planimetria generale ed elaborati grafici</i>
<i>Prime indicazioni per piani di sicurezza</i>	<i>Prime indicazioni per piani di sicurezza (definizione contenuti minimi dell'elaborato)</i>
<i>Calcolo sommario della spesa</i>	
	Quadro economico di progetto
	Piano particellare preliminare

PROGETTO DEFINITIVO

D.P.R. 554/1999 Articoli 25 - 34	Schema di regolamento Articoli 24 - 32
<i>Relazione Descrittiva</i>	<i>Relazione generale</i>
<i>Relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica</i>	<i>Relazioni tecniche e specialistiche</i>
<i>Relazioni tecniche specialistiche</i>	
<i>Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico</i>	<i>Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico</i>
<i>Elaborati grafici</i>	<i>Elaborati grafici</i>
<i>S.I.A. o Studio di prefattibilità ambientale</i>	<i>S.I.A. o Studio di prefattibilità ambientale</i>
<i>Calcoli preliminari strutture / impianti</i>	<i>Calcoli preliminari strutture / impianti</i>
<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici</i>	<i>Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici</i>
	<i>Censimento e progetto risoluzione interferenze</i>
<i>Piano particellare di esproprio</i>	<i>Piano particellare di esproprio</i>
<i>Computo metrico estimativo</i>	<i>Computo metrico estimativo</i>
<i>Quadro economico</i>	<i>Quadro economico con indicazione costi sicurezza</i>
	<i>Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi</i>
	<i>Aggiornamento documento "Prime indicazioni per piani di sicurezza"</i>

3) Maggiore dettaglio Livelli Progettuali

PROGETTO ESECUTIVO	
D.P.R. 554/1999 Articoli 35 - 49	Schema di regolamento Articoli 33 - 43
<i>Relazione generale</i>	<i>Relazione generale</i>
<i>Relazioni specialistiche</i>	<i>Relazioni specialistiche</i>
<i>Elaborati grafici (anche strutture, impianti, ecc.)</i>	<i>Elaborati grafici (anche strutture, impianti, ecc.)</i>
<i>Calcoli esecutivi strutture / impianti</i>	<i>Calcoli esecutivi strutture / impianti</i>
<i>Piano di manutenzione</i>	<i>Piano di manutenzione</i>
<i>Piani di sicurezza e coordinamento</i>	<i>Piani di sicurezza e coordinamento e Quadro incidenza percentuale manodopera</i>
<i>Computo metrico estimativo e quadro economico</i>	<i>Computo metrico estimativo e quadro economico</i>
<i>Quadro incidenza percentuale manodopera</i>	
<i>Schema di contratto e capitolato speciale</i>	<i>Schema di contratto e capitolato speciale</i>
<i>cronoprogramma</i>	<i>cronoprogramma</i>
	<i>Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi</i>
	<i>Piano particellare di esproprio</i>

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

**Art. 91
Procedura di affidamento
CODICE**

Regolamenta le modalità di affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, secondo **tre** distinte **fasce di importo**:

1° => a 193mila euro

2° => a 100mila - fino a 193mila euro

3° < a 100mila euro

**Art. 261
Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi tecnici
SCHEMA DI REGOLAMENTO**

Le prime due fasce (sopra e sotto soglia comunitaria) si differenziano esclusivamente per quanto riguarda i **termini**, i **bandi**, gli **avvisi di gara**, la **pubblicità**. I contenuti delle modalità e metodologie di affidamento sono i medesimi. La terza fascia (sotto i cento mila euro) ha una regolamentazione organica distinta

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - Pari o superiori a 193.000 euro

(artt. 91, co. 1 e 55 e Parte II, Titolo I Codice: termini, bandi avvisi di gara, pubblicità)

(artt. 261 e segg. Schema regolamento)

RISTRETTA	selezione dei candidati da invitare (da 5 a 20), con i criteri di cui all'all. L – art. 265 schema di regolamento)		Ricezione domande minimo 37 gg	G.U.U.E. G.U.R.I. Albo ente quotidiani 2 nazionali 2 locali Siti internet Profilo committ.
	Criterio offerta	Prezzo più basso*	Ricezione offerte: minimo 40 gg	
Economicamente più vantaggiosa**				
APERTA	Criterio offerta	Prezzo più basso*	Ricezione offerte: minimo 52 gg	
		Economicamente più vantaggiosa**		
NEGOZIATA Senza bando	Criterio offerta	Prezzo più basso *	Stabilito dalla S.A. minimo 20 gg	Modalità stabilite dalla stazione appaltante
NEGOZIATA Con bando		Econ. più vantag. **		
*Sub- procedimento valutazione offerte anomale				
** Schema di regolamento: applicazione punteggi Allegato M, formula: $K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$				

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI - Inferiore a 193.000 euro (artt. 91, co. 1, 121 e 124, Codice) (artt. 261 e segg. Schema di regolamento - artt. 62, 63, 64 D.P.R. 554/1999)				
RISTRETTA	selezione dei candidati da invitare (da 10 a 20), coi criteri di cui all'all. D (art. 63, co. 1, lett. p) dpr 554/99 – artt. _____ emanando reg.)		Ricezione domande minimo 37 gg	G.U.R.I. Albo ente Siti internet Profilo committ.
	Criterio offerta	Prezzo più basso*	Ricezione offerte: minimo 10 gg	
		Econ. più vantag.**		
APERTA	Criterio offerta	Prezzo più basso*	Ricezione offerte: minimo 15 gg	
		Econ. più vantag.**		
NEGOZIATA Senza bando	Criterio offerta	Prezzo più basso * Econ. più vantag. **	Stabilito dalla S.A. minimo 10 gg	Modalità stabilite dalla stazione appaltante
NEGOZIATA Con bando	Criterio offerta	Prezzo più basso * Econ. più vantag. **	Stabilito dalla S.A. minimo 10 gg	
*Solo per gare <= 100.000 previsione nel bando esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte				
** Schema di regolamento: applicazione punteggi Allegato M, formula: $K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$				

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI – DIALOGO COMPETITIVO (art. 58, Codice) (artt. 113 e 114, Schema di regolamento)		
Inferiore a 193.000 euro	Applicazione del solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*	Ricezione offerte: minimo 10 gg
pari o superiore a 193.000 euro	Applicazione del solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*	Ricezione offerte: minimo 20 gg
* Schema di regolamento: applicazione punteggi Allegato M, formula: $K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$		

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

CONCORSI DI PROGETTAZIONE (artt. 103 e 110 Codice) (artt. 260 Schema di regolamento)	
Inferiore a 193.000 euro	Art. 110, codice: si applicano le stesse procedure e termini previsti per l'affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore a 100mila euro. Pubblicità e termini secondo le modalità di cui all'art. 267, commi 3 e 4 (con rinvio all'art. 124, comma 5 del Codice: G.U.R.I. – Siti informatici Ministero, Osservatorio, Albo / Sito S.A.). Procedura negoziata semplificata
pari o superiore a 193.000 euro	Art. 103, codice: i bandi sono pubblicati conformemente all'art. 66, commi 2 e seguenti del codice (G.U.U.E., G.U.R.I., Profilo S.A., Sito Ministero, Sito Osservatorio, 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani regionali)

**4) Individuazione
DUE SOGLIE di servizi tecnici**

CONCORSI DI IDEE (artt. 108 e 110 Codice) (artt. 260 Schema di regolamento)	
Inferiore a 193.000 euro	Art. 110, codice: si applicano le stesse procedure e termini previsti per l'affidamento dei servizi tecnici di importo inferiore a 100mila euro. Pubblicità e termini secondo le modalità di cui all'art. 267, commi 3 e 4 (con rinvio all'art. 124, comma 5 del Codice: G.U.R.I. – Siti informatici Ministero, Osservatorio, Alb / Sito S.A.). Procedura negoziata semplificata
pari o superiore a 193.000 euro	Art. 103, codice: i bandi sono pubblicati conformemente all'art. 66, commi 2 e seguenti del codice (G.U.U.E., G.U.R.I., Profilo S.A., Sito Ministero, Sito Osservatorio, 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani regionali).
IL TERMINE DELLA PROPOSTA DEVE ESSERE STABILITO IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA E ALLA COMPLESSITA' DEL TEMA E NON PUO' ESSERE INFERIORE A 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	

LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	
PROCEDURA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aperta / Ristretta	Criteri ordinari di selezione
Negoziata con pubblicazione del bando <i>Art. 56, co. 1, lett. a), Codice</i>	Tutte le offerte, relative a una procedura aperta o ristretta o al dialogo competitivo, sono risultate irregolari o inammissibili
Negoziata senza pubblicazione del bando <i>Art. 57, co. 2, lett. a), b), c), co. 4 e co. 5, lett. A) e b), Codice</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mancanza di offerte o candidature in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta 2) necessità di ricorrere a un operatore specifico per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi 3) estrema necessità o urgenza dovute a eventi imprevedibili, non imputabile alla stazione appaltante 4) se il contratto fa seguito a un concorso di progettazione e deve essere affidato al vincitore del concorso 5) Per servizi complementari 6) Per ripetizione di servizi analoghi
Dialogo competitivo <i>Art. 58, Codice</i>	Appalti particolarmente complessi
Accordi quadro <i>Art. 59, Codice</i>	Non ammesso
Servizi in economia <i>Art. 125, co. 11, Codice</i> <i>Art. 267, co. 10, Schema di regolamento</i>	Affidamento diretto dei servizi tecnici di cui all'art. 252, schema di regolamento, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20mila euro, nel rispetto dei principi comunitari, secondo le previsioni del Regolamento in economia adottato dall'ente e previa costituzione di un Elenco di operatori qualificati

PROCEDURA APERTA

1) BANDO DI GARA



DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

OFFERTA

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Gruppo di progetto
(Schema reg. 266, 1), a.2 - art. 11, co. 7, lr 5/07)
Giovane professionista
(Schema reg. 253, co. 5 - art. 11, co. 8, lr 5/07)
Integrazione prestazioni specialistiche
(Schema reg. 266, 1), a.2 - art. 11, co. 7)

~~Prezzo più basso (Offerta economica)
Art. 82, Codice~~

E' neutralizzata l'equivalenza - art. 81, Codice

Economicamente più vantaggiosa
(offerta tecnica)
Artt. 83, Codice
266, co. 1b) e 4, Schema Reg.

Insussistenza di condizioni ostative
Art. 38, Codice

Limiti alla partecipazione
Art. 11, commi 9 e 10, lr 5/07
Art. 253, schema Reg.

Possesso requisiti di capacità
economico- finanziaria
tecnico-organizzativa
Art. 263, Schema di regolamento

PROCEDURA RISTRETTA*

1) BANDO DI GARA



DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA



Gruppo di progetto
(Schema reg. 266, 1), a.2 - art. 11, co. 7, lr 5/07)
Giovane professionista
(Schema reg. 253, co. 5 - art. 11, co. 8, lr 5/07)
Integrazione prestazioni specialistiche
(Schema reg. 266, 1), a.2 - art. 11, co. 7)

Insussistenza di condizioni ostative
Art. 38, Codice

Limiti alla partecipazione
Art. 11, commi 9 e 10, lr 5/07
Art. 253, schema Reg.

**Possesso requisiti di capacità
economico- finanziaria
tecnico-organizzativa**
Art. 263, Schema di regolamento

~~**Prezzo più basso (Offerta economica)**
Art. 82, Codice~~

E' neutralizzata l'equivalenza - art. 81, Codice

**Economicamente più vantaggiosa
(offerta tecnica)**
Artt. 83, Codice
266, co. 1b) e 4, Schema Reg.

2) LETTERA
DI INVITO

OFFERTA

* *schema analogo alla negoziata con bando*

**5) determinazione
base d'asta
con facoltà utilizzo tariffa**

**art. 11, comma 18
Corrispettivi e tariffario
LEGGE REGIONALE**

importo presunto delle prestazioni stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al Decreto ministeriale 4 aprile 2001.
Prestazioni accessorie non comprese nelle vigenti tariffe: riferimento all'effettivo valore di mercato.
La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico deve essere allegata all'avviso pubblico.

**Art. 92
Corrispettivi e tariffario
CODICE**

Aggiunta al comma 2
Utilizzo del tariffario come "FACOLTA'" ove motivatamente ritenuto adeguato, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

Tra le spese tecniche ... sono comprese l'assicurazione dei dipendenti e le spese strumentali

Art. 262 - Schema regolamento di attuazione

Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2 (TARIFFA), ove motivatamente ritenuti adeguati

**5) determinazione
base d'asta
con facoltà utilizzo tariffa**

**Corte Europea di Giustizia,
5 dicembre 2006
Causa C – 94/04 C – 202/04.**

**Principio di adeguatezza
Art. 2233, Codice civile**

**Corte Costituzionale
Ordinanza 352/2006**

Di fronte all'obbligo di imparzialità della P.A. chiamata ad assumere criteri oggettivi adeguati alle procedure poste in essere, il riferimento alle Tariffe, come parametro per la valutazione della prestazione, appare idoneo contrappeso ad un **ECCESSO DI DISCREZIONALITÀ**, che può spingersi fino all'arbitrio, a fronte di identiche attività professionali. La Tariffa è **PARAMETRO OGGETTIVO E CODIFICATO** e costituisce ex se idoneo riferimento per valutare una prestazione senza onere di motivazione;

“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLE TARIFFE - ha ritenuto **LEGITTIMA** l'applicazione, ai compensi professionali per incarichi relativi a opere pubbliche, della tariffa di cui al D.M. 4 aprile 2001

**6) R.T.: quota massima
requisiti del mandatario**

chi sono i soggetti possibili affidatari?

**Liberi professionisti
singoli**

**Studi
associati**

**Restauratori
beni culturali**

**Art. 11, c.1 lett. d)–h),
L.R. 5/2007
Art. 34 e 90, Codice
Art. 4, Dir. 04/18/CE**

**Società
di professionisti**

**Società
di ingegneria**

**Raggruppamenti
temporanei**

**Consorzi
stabili**

**G.E.I.E.
D.Lgs. 240/1991**

**6) R.T.: quota massima
requisiti del mandatario**

***PRESTATORI DI SERVIZI
di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Art. 90, comma 1, lett. f-bis, Codice***

Codice dei contratti (Art. 90, comma 7)

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico ... lo stesso deve essere espletato da **professionisti iscritti** negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, **personalmente responsabili** e **nominativamente indicati** già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive **qualificazioni professionali**. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

*“I termini «**imprenditore**», «**fornitore**» e «**prestatore di servizi**» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, **che offra sul mercato**, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la **prestazione di servizi**.”*

Art. 3, co. 19, Codice – Art. 1.8, Dir. 2004/18/CE

I candidati o gli offerenti che in base alla normativa dello stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Art. 4, Dir. 2004/18/CE

*Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) **attività delle libere professioni**.*

Art. 50, Trattato

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario

Art. 90, comma 1, lett. g), Codice: soggetti ammessi

... **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI** costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili ...

Art. 261, co. 7, Schema di Regolamento

In caso di r.t. i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d) (fatturato globale, importo servizi svolti, organico medio annuo), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, **con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento**, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; **la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.**

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario

Art. 37, Codice

DIVIETO

per il concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento

DIVIETO

di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. **Inosservanza:** annullamento dell'aggiudicazione o nullità del contratto, nonché esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario

Art. 37, Codice

RAGGRUPPAMENTO VERTICALE

raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la *prestazione principale* e quelle *secondarie*

RAGGRUPPAMENTO ORIZZONTALE

gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

dei concorrenti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario

Art. 37, Codice



SPECIFICAZIONE PARTI SERVIZIO

in sede di offerta devono essere specificate le **parti del servizio** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (comma 4)



ESECUZIONE PRESTAZIONE

nei limiti della percentuale corrispondente alla **quota di partecipazione** al raggruppamento (comma 13)

**6) R.T.: quota massima
requisiti del mandatario**



**Livello minimo di capacità
speciale per la
partecipazione agli appalti?
Occorre evitare situazioni
distorsive del mercato?**



Lavori

ATI ORIZZONTALI

Mandataria: misura minima 40%

Mandante: misura minima 10%

ATI VERTICALI

Mandataria: categoria prevalente

Mandante: categoria scorporabile

**Servizi Tecnici (art. 261 Schema Reg,)
AVCP: det. 5/2010**

ATI ORIZZONTALI

Mandataria: misura non superiore al **60%**
previa motivazione

Mandante: non possono essere richieste
percentuali minime

ATI VERTICALI

Mandataria: prestazione principale

Mandante: prestazione secondaria

6) R.T.: quota massima
requisiti del mandatario

ESEMPIO

A.T.I. VERTICALE

VI A) – opere stradali
100

MANDATARIO AL 100%

I f) – strutture
50

MANDANTE AL 100%

A.T.I. ORIZZONTALE

VI A) – opere stradali
100

MANDATARIO MAX 60%

MANDANTI restante 40%

**6) R.T.: quota massima
requisiti del mandatario**

A.V.C.P., determinazione n. 5/2010

In caso di raggruppamento misto, qualora il bando preveda una prestazione principale e più prestazioni secondarie, deve essere presente, per ogni classe e categoria, un concorrente che possieda i requisiti nella percentuale almeno pari a quella indicata nei documenti di gara come requisiti minimi della mandataria. La restante percentuale deve essere posseduta da altri concorrenti.

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario


Principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione

Lavori

Si applica

Non è prevista una qualificazione “massima” dell’impresa mandataria che può possedere anche una qualificazione pari a 100%, ferma la regola per cui le altre imprese associate devono avere ciascuna almeno il 10%

CdS sentenza 1360/2008



Servizi Tecnici (art. 261 Schema Reg.)

Si applicherebbe ... stante il tenore letterale della norma

Infatti l’ultimo periodo del comma 7, stabilisce che ove la mandataria sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dagli atti di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

6) R.T.: quota massima requisiti del mandatario



Autorità di vigilanza, deliberazione 3/2007 Requisiti speciali in ATI

La capacità finanziaria ed economica, nonché quella tecnica e professionale viene dimostrata cumulativamente dal raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi. I requisiti stessi devono essere posseduti dal mandatario per almeno il 60% e dai mandanti per almeno il 10% Laddove il concorrente sia in **possesso del 100% dei requisiti**, lo stesso è comunque abilitato a partecipare alle procedure di gara, potendo già concorrere singolarmente.

SUPERATA DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO?

Art. 11
Giovane professionista
LEGGE REGIONALE

Comma 8

Al fine di valorizzare i giovani professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lett. d), e), f), g) e h) sono obbligati a indicare **in qualità di co-progettista**, almeno un professionista iscritto all'Albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni

Atto assessoriale

Prot. n. 2075 del 1 agosto 2008

contenente "Linee interpretative e applicative sull'obbligo di indicazione del giovane professionista "coprogettista"

Necessità
di adeguamento

Art. 90
Giovane professionista
CODICE

Comma 7

Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza di **giovani professionisti** nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee

Art. 253

Giovane professionista progettista

EMANANDO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Ai sensi dell'art. 90, comma 7 del Codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del Codice, devono prevedere quale **PROGETTISTA** la presenza di un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'**iscrizione al relativo albo professionale**, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. d) del Codice, un **libero professionista, singolo o associato**;
- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. e), f) ed f-bis) del Codice, un amministratore, un **socio**, un **dipendente**, un **consulente** su base annua con rapporto esclusivo con la società

Giovane professionista progettista
Allegato L)
Schema di regolamento
Prequalificazione nelle licitazioni private

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale **PROGETTISTA** nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione da non più di cinque anni.

... e l'iscrizione all'Albo?

T.A.R. Liguria, Sentenza n. 837, 16.7.2001

Qualora il giovane professionista, pur formalmente inserito nel gruppo di lavoro, non risulti firmatario di elaborati progettuali, in quanto incaricato di **funzioni collaborative**, è sufficiente la **sola abilitazione** e non anche l'iscrizione all'Albo professionale.

Autorità di vigilanza
Deliberazione n. 21, del 5.2.2003
Deliberazione n. 196, del 10.7.2002

La presenza nel raggruppamento di un giovane professionista incaricato di una **generica attività di supporto**, non consente di beneficiare dell'incremento di punteggio previsto dalla normativa.

Occorre, invece, alternativamente:

- 1) Una partecipazione in **forma diretta** al raggruppamento (che implica l'indicazione della quota-parte di servizio che dovrà svolgere)
- 2) Una partecipazione in **forma indiretta**, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la singola gara

Altre pronunce del Giudice amministrativo

La presenza nel raggruppamento di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, essendo sufficiente la sua presenza, nella società, come collaboratore.

(T.A.R. Liguria, sezione II, 22.6.2002, n. 705)

L'obbligo di cui all'art. 51, co. 5, D.P.R. 554/1999 è da ritenersi assolto ove il raggruppamento abbia dichiarato nella domanda di partecipazione che, nel caso di assegnazione dell'incarico, si sarebbe avvalso di due giovani professionisti, abilitati da meno di cinque anni.


(T.A.R. Calabria, sezione Reggio Calabria, 1.2.2002, n. 48)

La presenza del giovane professionista nei raggruppamenti concorrenti alle gare di progettazione, non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato di uno dei concorrenti raggruppati.

(Cons. di Stato, sezione quinta, 24.10.2006, n. 6347)

7) offerta economicamente più vantaggiosa - preferenza

**drastica attenuazione del
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA
ART. 81, CODICE**



OFFERTA

Prezzo più basso (Offerta economica)
Art. 82, Codice

**Economicamente più vantaggiosa
(offerta tecnica)**
Artt. 83, Codice – 266, co. 4, Schema Reg.

**Differente impostazione negli elementi di
valutazione tra norma primaria e norma
regolamentare**

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

**D.P.R. 554/1999 - articoli 63, comma 5 e 64
sopra e sotto soglia comunitaria**

**Schema di Regolamento - artt. 264, co. 3 e 266
sopra e sotto soglia comunitaria**

CONTENUTO OFFERTA TECNICA	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONTENUTO OFFERTA TECNICA	ELEMENTI DI VALUTAZIONE
<p>Documentazione max 3 progetti affini (grafica, descrittiva, fotografica) Schede A3: 3 – 5 Schede A4: 6 – 10</p>	<p>Professionalità e relativi sub-elementi e sub-pesi Pesi: 20-40</p>	<p>Documentazione max 3 servizi affini Schede A3: 3 – 5 Schede A4: 6 – 10</p>	<p>Adeguatezza dell'offerta Riferita all'esperienza pregressa Pesi: 20-40</p>
<p>Relazione metodologica illustrazione modalità svolgimento servizio Cartelle: 20 - 40</p>	<p>Caratteristiche qualitative e metodologiche e relativi sub-elementi e sub-pesi Pesi: 20-40</p>	<p>Relazione tecnica illustrativa Profili organizzativo- funzionali, morfologici, strutturali, impiantistici, sicurezza - Cartelle: 20 - 40</p>	<p>Caratteristiche metodologiche Pesi: 20-40</p>
<p>Curriculum</p>			
OFFERTA ECONOMICA TEMPO	METODO	OFFERTA ECONOMICA TEMPO	METODO
<p>Ribasso % per prestazioni</p>	<p>Offerta economica Pesi: 10-30 Offerta tempo Pesi: 0-10 Allegato E</p>	<p>Ribasso percentuale unico</p>	<p>Offerta economica Pesi: 10-30 Offerta tempo Pesi: 0-10 Allegato M</p>
<p>Riduzione tempo</p>		<p>Riduzione tempo soglia di sbarramento 20%</p>	

7) offerta economicamente più vantaggiosa - preferenza

Articoli 263, 264, comma 3, 266 **Schema di regolamento**

Art. 266, comma 4, lett. a)

L' idoneità dell'offerta è valutata utilizzando quale "parametro" la documentazione di un *numero massimo di tre servizi espletati* relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

La **FASE DI QUALIFICAZIONE** ha ad oggetto elementi meramente quantitativi (come l'accertamento dell'importo dei servizi per lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico), necessari alla stazione appaltante per valutare l'idoneità del progettista a concorrere all'affidamento, sulla base dell'esperienza professionale pregressa;

La **FASE DI VALUTAZIONE** dell'offerta concerne le **CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI PROGETTI, AFFINI ALL'OPERA DA PROGETTARE**, ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacità professionale.

Cfr: Autorità di vigilanza, determinazioni n. 16/2002; n. 9/1999, n. 10/1999, n. 17/2000

7) offerta economicamente più vantaggiosa - preferenza

Merito Tecnico

La scelta dei criteri di valutazione può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore.

Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003, in causa C-315/01 GAT

I criteri di valutazione dell'offerta devono riguardare l'oggetto del contratto: come e cosa il concorrente propone di fare. Non possono mai riguardare circostanze riconducibili al concetto di requisito

CORTE DI GIUSTIZIA CE, sez. I, 24.1.2008, n. C-532/06

*Gli elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità, **SERVIZI ANALOGHI** in precedenza prestati)... in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti. E' nella **fase di selezione**, infatti, che la S.A. include i criteri che ritiene necessari al fine di **accertare la capacità dell'offerente** a provvedere al servizio in questione. Tali elementi non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta.*

CIRCOLARE Ministero Politiche Europee - 1 MARZO 2007

LA RECENTE GIURISPRUDENZA

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12/4/2006 n°163, l'offerta economicamente più vantaggiosa mira a premiare il merito tecnico dell'offerta oggettivamente considerata, per cui la sua corretta applicazione richiede che gli elementi di valutazione prescelti siano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà essere resa in favore dell'amministrazione appaltante. Contraddice, quindi, tale logica la previsione di un rilevante punteggio per elementi che nulla hanno a che vedere con il merito tecnico dell'offerta e che attengano, invece, all'esperienza professionale acquisita dal concorrente.

TAR SARDEGNA, SEZIONE I, SENTENZA 20, LUGLIO 2007, N. 1674

LA RECENTE GIURISPRUDENZA

I recenti orientamenti sono volti a mitigare la rigorosa interpretazione seguita in passato. Il divieto conosce una applicazione attenuata nel settore dei servizi laddove *"l'offerta tecnica non si sostanzia in un progetto o in un prodotto, ma nella descrizione di un fare che può essere valutato unicamente sulla base di criteri quali - quantitativi, fra i quali ben può rientrare la considerazione della pregressa esperienza dell'operatore, come anche della solidità ed estensione della sua organizzazione d'impresa"*.

Dalla considerazione dell'esperienza maturata da una concorrente possono, quindi, trarsi indici significativi della **qualità delle prestazioni** e dell'affidabilità dell'impresa, **qualora tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.**

Cons. di Stato sez. V, sentenza 2/10/2009 n. 6002

Cons. di Stato sez. V, decisione 12 giugno 2009 n. 3716

Prezzo / tempo



Art. 266, co. 1, lett. c), Schema Regolamento

Ribasso percentuale in misura comunque non superiore alla PERCENTUALE che deve essere FISSATA NEL BANDO, in relazione alla tipologia dell'intervento

Offerta tecnica



Art. 266, co. 3, Schema Regolamento

Raggiungimento soglia minima di punteggio, eventualmente fissata nel bando di gara, per accedere alla fase di apertura dell'offerta economica

Consiglio di Stato, sezione V, 3 marzo 2004, n. 1040

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 novembre 2006, n. 6835

*... la stazione appaltante ha il potere di dare **importanza preminente al profilo tecnico-qualitativo** rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l'appalto a un'offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una **soglia di sbarramento** - vale a dire un **punteggio minimo** che le offerte devono raggiungere per l'**aspetto tecnico-qualitativo** - al di sotto della quale le offerte non saranno valutate. Invero, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un'offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l'aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla **discrezionalità dell'amministrazione**, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell'offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, **la clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima** in quanto rientrante nell'esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa*



Cons. di Stato, sez. VI, 3.6.2009, n. 3404

Applicazione del principio di proporzionalità e progressività nell'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo, sia nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel criterio del prezzo più basso.

*Al **prezzo complessivamente più basso** deve corrispondere necessariamente un **punteggio complessivamente più alto**.*



TAR Lazio Roma, sez. III quater, 22.2.2007, n. 1609

Il prezzo è uno degli elementi da considerare ai fini della scelta del contraente

*Ratio: garantire che la scelta avvenga sulla base di un **giusto contemperamento** tra il peso che si deve riconoscere all'offerta tecnica, vale a dire alla soluzione tecnica prospettata, e quello che deve essere riconosciuto all'offerta economica, vale a dire al prezzo che si intende corrispondere.*

*Il metodo di valutazione del prezzo e la relativa **formula matematica**, non possono condurre a vanificare i punti previsti per essa, risolvendosi in un **sostanziale appiattimento**.*



Art. 83, co. 2, Codice

Il bando deve precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascun elemento:

- 1) Mediante una **SOGLIA**, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia, deve essere appropriato;*
- 2) Stabilendo un **ORDINE DECRESCENTE** di importanza dei criteri*



Art. 83, co. 4, Codice


Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi

Consiglio di Stato, sez. v, sentenza 31 agosto 2007, n. 4543; 28 maggio 2004, n. 3471; 6 maggio 2003, n. 2379

Punteggio numerico: è sufficiente a **motivare** gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell'ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente **predefinito** specifici obiettivi e **puntuali criteri di valutazione**, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l'amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale.

Ratio: correttezza dell'azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell'imparziale svolgimento di tali procedimenti e al fine di consentire la verifica dell'operato dell'Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del Giudice amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l'iter logico seguito dalla stazione appaltante

Nel caso in cui non sia rinvenibile nelle norme del bando di gara e negli atti della commissione giudicatrice, alcuna prefissazione dei previsti sottoelementi con la predeterminazione dei relativi valori ponderali in riferimento al punteggio massimo conferibile, né nessuna esplicitazione a proposito delle ragioni delle preferenze accordate, **i punteggi del confronto a coppie non possono sopperire all'assenza di criteri predefiniti.**



Consiglio di Stato, sez. v, sent. 11.5.2007, n. 2355; 19.4., n. 1790, 20.3.2006, n. 1444

*La valutazione delle offerte deve essere ancorata a **criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi**, nel rispetto del principio della par condicio tra i concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa... nonché di garanzia del sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere*

TAR Abruzzo - Pescara, sentenza 3 aprile 2007, n. 373

Obbligo di indicare l'iter logico nell'attribuzione del punteggio

*L'Amministrazione, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha l'obbligo di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio e ciò, ove non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutabili dell'offerta, deve avvenire quantomeno mediante l'**analitica indicazione dei criteri**, nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.*

Criteria motivazionali

Strumenti di dettaglio operativo volti ad enucleare, dagli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta, i diversi aspetti / temi rilevanti sui quali concentrare l'analisi per determinare il valore tecnico delle offerte, secondo canoni di trasparenza e di imparzialità

Criteria motivazionali e giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/11/2005 n. 6759

Il deficit motivazionale, che inficia l'assegnazione dei punteggi in forma soltanto numerica, è stato escluso quando il numero delle sottovoci (con i relativi punteggi) entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci sia talmente analitica da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, nonostante la mancanza di una motivazione discorsiva.



Criteri motivazionali


Art. 83, co. 4, Codice

Prima dell'apertura delle offerte la commissione giudicatrice fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti nel bando. SOPPRESSO

Corte di Giustizia europea, sez. I, 24.1.2008, C-532/2006

I criteri di aggiudicazione, la relativa ponderazione, ovvero il loro ordine di importanza devono essere indicati nel bando o nei documenti di gara, a disposizione dei concorrenti prima che essi formulino le loro offerte, così da tenerne conto.

Cfr: Cons. di Stato, sezione consultiva, 17.7.2008, sez. 2357/08



7) Offerta: prezzo più basso

**Ribasso unico percentuale
sull'importo presunto
dei servizi posti a base di gara
Art. 262, co. 3, Schema Reg.**



**MANCATA PREVISIONE
sia nel DPR 554/1999
sia nello schema di regolamento**



**Riconosciuto per tutti i settori
dall'art. 82 del Codice
Corte di Giustizia, sez. VI, n. C-247/2002**

**RIBASSO SECCO
O
GIUDIZIO DI CONGRUITÀ?**

7) Offerta: prezzo più basso

**QUANDO
l'offerta di solo prezzo?**



Inesistenza di elementi di variazione in miglioramento della proposta a base di gara

Oggetto del contratto fortemente regolamentato (DL, coordinamento sicurezza, collaudo)

Oggetto del contratto predefinito dalla S.A.

CRITICITA'




Ribassi Incontrollati

Metodi inefficaci di limitazione dei ribassi:

- **Limite predeterminato?**
- **Media mediata?**
- **verifica anomalia?**

7) Offerta: prezzo più basso

Offerta Prezzo - Art. 82



**8) Dimezzamento percentuali
requisiti speciali**

SERVIZI TECNICI DI IMPORTO > 100.000 €

DI ORDINE GENERALE

**DI ORDINE SPECIALE
Economico - finanziari
Tecnico - organizzativi**



**Articoli
38 e 39, comma 2
Codice**

**Artt. 47 e 48 DIR. 2004/18/CE
Artt. 63, 64, 65, 66 D.P.R. 554/1999
Artt. 263 Schema di Regolamento**

**Acquisizione in gara
dichiarazioni sull'assenza di incompatibilità
Artt. 53, D.lgs. 165/2001 e 11 D.P.R. 382/1986**


**8) Dimezzamento percentuali
requisiti speciali**

REQUISITI SPECIALI

d.p.r. 554/1999		Schema di regolamento
< 193.000 €	=> 206.000 €	Servizi => 100.000 € Servizi di importo => 193.000 €
	Economico-finanziari Tecnico - organizzativi Art. 66, co. 1, lett. a), b), c), d)	Economico – finanziari Tecnico - organizzativi Art. 263, co. 1, lett. a)-b)-c- d)
	Fatturato in servizi tecnici degli ultimi 5 esercizi – 3 / 6	FATTURATO GLOBALE in servizi tecnici degli ultimi 5 esercizi – tra 2 e 4 volte il base d’asta
Tecnico- professionali Art. 63, co. 1, lett. o)	Servizi analoghi prestati negli ultimi 10 anni (in importo lavori) – 2 / 4	SERVIZI ANALOGHI prestati negli ultimi 10 anni (in importo lavori) – tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
Servizi analoghi prestati negli ultimi 10 anni (in importo lavori)	Servizi di punta analoghi prestati negli ultimi 10 anni (in importo lavori – 0,40 / 0,80	SERVIZI DI PUNTA ANALOGHI prestati negli ultimi 10 anni (in importo lavori) - tra 0,40 e 0,80 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
	Personale tecnico utilizzato (organico medio ultimi 3 anni) 2 / 3	Personale tecnico utilizzato (ORGANICO MEDIO ANNUO ultimi 3 anni) - tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando

8) Dimezzamento percentuali requisiti speciali

Art. 253, co. 15-bis
Codice
REGIME TRANSITORIO



In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai **migliori 3 anni** del quinquennio precedente o ai **migliori 5 anni** del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

... art. 66, D.P.R. 554/1999 sul taturato globale e organico meio annuo ...

8) Dimezzamento percentuali requisiti speciali

Servizi tecnici di ingegneria valutabili

Art. 263, co. 2, Schema regolamento

sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione della S.A. sull'ammissibilità del certificato di collaudo.

Sono valutabili anche i servizi tecnici svolti per committenti privati, certificati con buon esito, sulla base della documentazione progettuale esibita, dai competenti ordini professionali

8) Dimezzamento percentuali requisiti speciali

Servizi tecnici di ingegneria
valutabili

Art. 263, co. 1, lett. b), Schema regolamento

servizi “di punta”

di fatto “qualificano” il concorrente per il servizio messo in gara che sarà conseguito mediante la somma di non più di due lavori - **DISTINTAMENTE PER CIASCUNA CLASSE E CATEGORIA** - che non deve essere pertanto inferiore all'importo minimo prefissato dal bando entro le soglie indicate dalla norma.

8) Dimezzamento percentuali requisiti speciali

Organico medio annuo



**Autorità di vigilanza
Det. 5/2010**



L'organico medio annuo è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre).

Fanno parte dell'O.M.A. i CONSULENTI SU BASE ANNUA, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

8) Dimezzamento percentuali requisiti speciali

QUALITA'



Autorità di vigilanza
Det. 5/2010

AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA GARA NON PUÒ ESSERE RICHIESTO IL POSSESSO DI QUALSIVOGLI CERTIFICAZIONE DI QUALITA', DAL MOMENTO CHE NESSUNA DISPOSIZIONE DEL CODICE AMMETTE TALE POSSIBILITA'. Le richieste di possesso di certificazione di qualità di vario genere (ISO, EMAS, ecc.), sono lesive dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità, elencati all'art. 2, co. 1 del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara.

**8) Dimezzamento percentuali
requisiti speciali**


REQUISITI SPECIALI	
ECONOMICO-FINANZIARI	TECNICO-ORGANIZZATIVI
Art. 41, Codice	Art. 42, Codice
Fatturato globale realizzato negli ultimi TRE esercizi	Principali servizi analoghi prestati negli ultimi TRE anni
Importo servizi analoghi realizzati negli ultimi TRE esercizi	Numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi TRE anni

A quali servizi tecnici si applicano?

**8) Dimezzamento percentuali
requisiti speciali**

**SERVIZI TECNICI
ALLEGATO IIA – CODICE**

**SERVIZI TECNICI
DI PROGETTAZIONE
E AFFINI**



**ALTRI
SERVIZI TECNICI**

**8) Dimezzamento percentuali
requisiti speciali**

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI	
SERVIZI ALLEGATO II A	
Servizi Tecnici (CAT. 12)	Altri Servizi (CAT. 1-11; 13-16)
Servizi tecnici di progettazione/Affini	Altri servizi tecnici
Attività di supporto	urbanistica
Coordinamento sicurezza	paesaggistica
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Studi di fattibilità
Direzione lavori	
Collaudo	
Soggetti ad una disciplina speciale ex artt. 90, 91, 92	Affidati in via ordinaria Parte II, Titoli I, Codice >soglia Art. 124, Codice sottosoglia

**9) Disciplina servizi
sotto i 100mila euro**

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
sotto 100mila euro**



- **Artt. 90 e segg. 57, co. 6, 125, co. 11, Codice**
- **Art. 267, schema di regolamento**
- **Ministero delle Infrastrutture, Circolare 2473/2006**
- **AVCP, determinazioni nn. 1/2006, 4/2007, 5/2010, parere 232/2008**
- ***Comunicazione Interpretativa CE/2006***

**9) Disciplina servizi
sotto i 100mila euro**

Art. 91, co. 2 e 57, co. 6, Codice

Art. 267, co. 2, Schema Regolamento



*Per l'affidamento delle prestazioni di importo stimato inferiore a 100mila euro le stazioni appaltanti **possono** procedere all'affidamento ai soggetti titolati*

..... nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, aggiornati almeno annualmente.

**9) Disciplina servizi
sotto i 100mila euro**

Art. 57, Codice

*La migliore offerta è selezionata con il criterio del **prezzo più basso** o con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.*

ADEGUATEZZA

AVCP: determinazioni nn. 4/2006, 5/2010

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

9) Disciplina servizi sotto i 100mila euro

GARA UFFICIOSA O INFORMALE

*l'amministrazione si autovincola nella fissazione dei **criteri selettivi** e nella predeterminazione degli elementi di valutazione dell'offerta (economica e/o tecnica) e svolge un'**attività cognitiva**, che implica una **valutazione comparativa** delle offerte.*

1) Fase selettiva – indagine di mercato

degli operatori da consultare “su base non discriminatoria”: Predeterminare criteri e/o elementi minimi correlati all'esperienza pregressa graduati e modulati (principio della proporzionalità). Evitare un eccesso qualificatorio

2) Invito alla gara informale

contestuale - di “almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero aspiranti idonei - “principio dell'interpello effettuato con invito simultaneo”

La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta – qualora non si intenda invitare tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o individuati tramite indagine di mercato– deve essere svolta, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, tramite modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quale, ad esempio, il sorteggio pubblico – AVCP, det. N. 5/2007

9) Disciplina servizi sotto i 100mila euro

STRUTTURA ELENCO: diviso per *specializzazioni* in settori di intervento (corrispondenti alle classi e categorie della Tariffa e per *tipologia di prestazioni* richieste, fermo restando il principio della unitarietà della progettazione

- *adeguata pubblicità*
- *divieti, incompatibilità*
- *requisiti generali e speciali*
- *DISTINTE FASCE DI IMPORTO*
- *iscrizione negli albi professionali*
- *DIVIETO DI CUMULO degli incarichi*
- *principio della rotazione*
- *SOTTO-ELENCHI per classi, categorie e tipologie di prestazioni*
- *esperienza pregressa nel quinquennio per tipologie e importo dei servizi tecnici*
- *aggiornamento periodico*
- *condizioni di preferenza e meccanismi premiali*
- *conferimento plurimo e congiunto*

**9 a) affidamento diretto
servizi tecnici sotto i 20mila euro**

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO 20MILA EURO

Art. 125, comma 11, Codice



PRESTAZIONI di *importo stimato inferiore a 20mila euro*

le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento diretto secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 125 del Codice, previa indicazione delle prestazioni

- nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia

ovvero

- nel regolamento istitutivo degli elenchi di operatori economici

9) affidamento diretto
servizi tecnici sotto i 20mila euro

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO 20MILA EURO

Autorità di vigilanza, Det. N. 4/2007



*Il **ribasso** sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle **tariffe professionali** di cui al DM 4 aprile 2001, è **negoziato** tra il responsabile unico del procedimento o il dirigente e il professionista cui si intende affidare il servizio.*

**9 a) affidamento diretto
servizi tecnici sotto i 20mila euro**

NON C'E' LESIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI

*in singoli casi «a causa di circostanze particolari, come un valore economico molto limitato», un'impresa con sede in un altro Stato membro non avrebbe interesse all'aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, «**gli effetti sulle libertà fondamentali ... dovrebbero essere considerati troppo aleatori e troppo indiretti**» per giustificare l'applicazione di norme derivate dal diritto primario della Comunità.*
Corte europea di Giustizia, Causa C-231/03 Coname, sentenza del 21.7.2005, paragrafi da 16 a 19

DECISIONE SULLA RILEVANZA DELL'APPALTO

valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali: oggetto dell'appalto; importo stimato; particolari caratteristiche del settore cui afferisce l'appalto (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.); luogo geografico di esecuzione.
Comunicazione Interpretativa ce/2006

Art. 267, schema di regolamento

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
artt. 62, co. 1 e 2, 63, co. 1, lett. o), co. 2, lett. c), co. 7, D.P.R. n. 554/1999

1. *I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia **inferiore a 100.000 euro**, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.*
2. *I soggetti da invitare, nel rispetto dei **principi** di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.*

Art. 267 Schema di regolamento

3. *L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'**articolo 124, comma 5**, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le **classi** e le **categorie**, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le **fasce di importo** in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i **curricula**, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, **può essere richiesto un requisito minimo** relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.*

Art. 267

Schema di regolamento

4. *La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.*

5. *Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il **nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi** con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.*

Art. 267 Schema di regolamento

4. *Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali **variazioni** intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre **aperti** all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente **aggiornati** dalle stesse, con cadenza almeno annuale.*

Art. 267 Schema di regolamento

7. *L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un **periodo non inferiore a quindici giorni**. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i **requisiti** sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.*

Art. 267 Schema di regolamento

8. Per l'affidamento del servizio specifico, la **selezione**, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei **cinque o più soggetti** cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una **lettera di invito** contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una **nota illustrativa delle prestazioni**.

Art. 267 Schema di regolamento

8. *La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice....*
... 48 giorni ...

**9) Disciplina servizi
sotto i 100mila euro**

REQUISITI SPECIALI NEGLI AFFIDAMENTI SOTTO I 100MILA EURO

Schema di regolamento - art. 267, commi 3, 4 e 7

Economico - finanziari	Non previsti
Tecnico - organizzativi	<p>FACOLTA' di prevedere nell'avviso pubblico di costituzione un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco (art. 267, comma 3) .</p> <p>Servizi valutabili:</p> <ul style="list-style-type: none">- progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;- piano di sicurezza e coordinamento;- attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;- direzione dei lavori;- attività tecnico-amministrative connesse alla D.L.;- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;- altri servizi tecnici, ivi comprese analisi di laboratorio, prove di carico e controlli
Periodo di riferimento	<p>DECENNIO antecedente alla data di pubblicazione del bando</p> <p>Art. 263, commi 1 e 2</p> <p>AVCP, det. N. 5/2007</p>
Condizioni per la valutazione	<p>Servizi iniziati, ultimati e approvati nel decennio di riferimento. Per l'approvazione dei servizi di D.L. e collaudo, si considera il provvedimento della S.A. che pronuncia sull'ammissibilità del certificato di collaudo e sulle domande dell'esecutore</p>

**VALIDAZIONE
ART. 55**



1. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

10) Disciplina servizi di verifica

**verifica a mezzo strutture tecniche esterne alla S.A.
Art. 112, Codice - Art. 48 Schema regolamento**

INESISTENZA CONDIZIONI

ex art. 47, co. 1, Schema Reg.:

Impossibilità di utilizzare strutture e personale tecnico dell'amministrazione

Impossibilità dell'avvalimento di strutture tecniche di altre amministrazioni, ex art. 33, co. 3, Codice

Presupposti

**CARENZA DI ORGANICO o ASSENZA PROFESSIONALITA'
accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice**

i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

10) Disciplina servizi di verifica

verifica a mezzo strutture tecniche esterne alla S.A.
Art. 112, Codice - Art. 48 Schema regolamento

lavori
 ≥ 20 ml di euro



Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, Schema Regolamento.

lavori
< 20 ml di euro



1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020

2. Soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice in possesso di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA)

Opere puntuali
< 1 ml di €
Opere a rete
< soglia



1. responsabile del procedimento che non abbia svolto le funzioni di progettista
2. uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

10) Disciplina servizi di verifica

Garanzia di assoluta separazione sul piano tecnico/procedurale, amministrativo e finanziario, tra attività ispettive e attività con queste potenzialmente conflittuali

Garanzia di struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica in cui sia accertata mediante accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza e imparzialità

**Organismi di ispezione
tipo A/C accreditati UNI
CEI EN ISO/IEC 17020**

Dimostrazione di non dover partecipare o di non aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione da verificare, né alla redazione della stessa in qualsiasi livello

Dichiarazione di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione (se esterna)

impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto di verifica nei tre anni successivi alla conclusione dell'incarico

Incompatibilità nell'esercizio delle attività di verifica



Art. 49, comma 5, schema regolamento

L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.



Art. 50, comma 5, schema regolamento

5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 5 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

Stima corrispettivo attività di verifica



Art. 49, Schema regolamento

Il responsabile del procedimento può* utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto, quanto previsto dalla **Tabella B6** del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti (comma 1)

Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi (comma 4)

Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attività di verifica anche per una **pluralità di progettazioni analoghe**, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B6 del DM 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti (comma 6)

* Ai sensi dell'art. 11, comma 8, lr 5/2007, è obbligatorio utilizzare la Tariffa per stabilire il base d'asta

10) Disciplina servizi di verifica

REQUISITI SPECIALI ART. 50, Schema di regolamento	
Importo dei servizi	Qualsiasi soglia
Economico-finanziari	FATTURATO GLOBALE per servizi di verifica realizzato negli ultimi cinque anni per un importo non inferiore a due volte l'importo stimato del servizio di verifica da affidare
Tecnico-professionali	SERVIZI DI PUNTA: Avvenuto svolgimento di almeno due servizi di verifica - prestati negli ultimi cinque anni – di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso, tenuto conto delle classi e categorie di cui alla Tariffa professionale COORDINATORE Struttura Operativa: ingegnere o architetto, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di verifica, di cui all'art. 54, comma 7

11) Progettazione ed esecuzione

APPALTO INTEGRATO – SETTORI ORDINARI L.r. n. 5/2007, art. 16, comma 2, lett. B), 3, 4, 5, 6, 7, 8	APPALTO INTEGRATO – SETTORI ORDINARI Codice dei contratti, art. 53, co. 2, lett. b), 3, 3-bis, 4, 5 – art. 253, co. 1, quinquies
Progetto definitivo a base di gara	Progetto definitivo a base di gara
<p>Non è liberalizzato. Fattispecie (comma 3):</p> <p>a) componente impiantistica e tecnologica di incidenza superiore al 50% del valore dei lavori da appaltare;</p> <p>b) lavori di importo inferiore a euro 200.000;</p> <p>c) lavori di importo superiore alla soglia comunitaria;</p> <p>d) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;</p> <p>e) lavori di qualsiasi tipologia e importo, da realizzare con finanziamenti concessi dalla Regione per interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o finanziati con le risorse assegnate dal CIPE per interventi nelle aree sottoutilizzate.</p>	<p>Sarà liberalizzato dopo l'entrata in vigore del regolamento.</p> <p>Regime transitorio</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 253, co. 1 quinquies post terzo correttivo).</p> <p>Nota Ministero infrastrutture 19.7.2007</p> <p>Chiarisce la vigenza degli istituti ex Merloni fino all'entrata in vigore del regolamento</p>

11) Progettazione ed esecuzione

<p>APPALTO CONCORSO – SETTORI ORDINARI I.r. n. 5/2007, art. 17, co. 2 e art. 16, comma 6</p>	<p>APPALTO INTEGRATO COMPLESSO SETTORI ORDINARI Codice dei contratti, art. 53, co. 2, lett. c), 3, 3-bis, 4, 5 – art. 253, co. 1, quinquies</p>
<p>Progetto preliminare a base di gara. Non è precisato l'oggetto del contratto</p>	<p>Progetto preliminare a base di gara</p>
<p>Non è liberalizzato. Fattispecie (art. 17, co. 2): Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali è opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico, previa motivata decisione del soggetto aggiudicatore; per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro, deve essere acquisito il parere dell'organo consultivo di cui all'articolo 7.</p>	<p>Sarà liberalizzato dopo l'entrata in vigore del regolamento</p> <p>Regime transitorio Le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento (art. 253, co. 1 quinquies post terzo correttivo). Art. 20, co. 4 e 21, co. 2, L. 109/1994</p> <p>Nota Ministero infrastrutture 19.7.2007 Chiarisce la vigenza degli istituti ex Merloni fino all'entrata in vigore del regolamento</p>

VARIANTI NELL'APPALTO DI PROGETTAZIONE / ESECUZIONE

FASE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Art. 140, commi 3 e 4 DPR 554/1999	ARTT. 168 co. 4 e 5 - 169, co. 3 e 4 Schema di regolamento
<p>Comma 3: Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.</p> <p>Ratio: mantenere inalterato il progetto definitivo?</p>	<p>..... Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale</p>
<p>Comma 4: Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.</p>	<p style="text-align: center;">Ripropone il comma 4, art. 140 richiamando anche l'ipotesi esclusa dal DPR 554/1999:</p> <p style="text-align: center;"><i>“presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera ...”</i></p>

11) Progettazione ed esecuzione

VARIANTI NELL'APPALTO INTEGRATO FASE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 132, CO. 2, CODICE

Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'**appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri** conseguenti alla necessità di introdurre **varianti** in corso d'opera a **causa di carenze del progetto esecutivo**.

Art. 10, DM 145/2000

Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto dall'appaltatore e la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso,, **sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione**, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla SA

Nella fase di esecuzione dell'opera si può fare ricorso a tutte le ipotesi di variante contemplate dalla vigente normativa
Incluse le varianti in diminuzione (art. 11, DM 145/2000), escluse per l'appalto concorso

TUTTAVIA

nello schema di regolamento

(art. 162, co. 3)

nell'appalto di progettazione ed esecuzione è **PRECLUSA** la possibilità all'appaltatore di proporre al direttore dei lavori **VARIANTI MIGLIORATIVE** di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori

11) Progettazione ed esecuzione

art. 56, comma 6, l.r. 5/2007

- **Espressa previsione nel bando**
- **Proposta dell'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice, di modifiche o varianti migliorative al progetto definitivo**
- **Esclusivo interesse dell'amministrazione**
- **Limite del 5% dell'importo del contratto**
- **Riferimento all'importo a base di gara**
- **Divieto di variazione tempo di esecuzione / condizioni di sicurezza lavoratori**